

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO connessi al PNRR

Il presente documento integra gli obblighi derivanti dall'offerta presentata con gli obblighi previsti dal DL. 77/2021 e deve essere firmato dall'operatore economico.

Gli obblighi di cui all'art. 47 c. sono "requisiti necessari dell'offerta":

Riferimento normativo	OBBLIGO	SANZIONE
Rapporto sulla situazione del personale. Per Operatori Economici che occupano oltre 50 dipendenti (art. 47 c.2)	L'operatore economico allega all'offerta a pena di esclusione copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021)	Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. Per Operatori Economici che occupano tra 15 e 50 dipendenti (art. 47 c. 3)	Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.	<p>Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. (ESCLUSIONE PER 12 MESI)</p> <p>La mancata presentazione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47 c. 6 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, commisurate alla gravità della</p>

	L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.	violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.
Relazione assolvimento obblighi diritto al lavoro disabili (art. 47 c. 3 bis) Per operatori economici che occupano 15 o più dipendenti	Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.	La mancata presentazione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47 c. 6 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.
Rispetto obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68	Ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, le imprese pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara, sono tenute a presentare a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.	La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'esclusione dalla procedura. Il mancato rispetto degli obblighi comporta l'esclusione dalla procedura.
Assunzione obbligo parità di genere e occupazione giovanile in caso di assunzioni (art. 47 c. 4)	L'operatore, in caso di aggiudicazione del contratto, dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	La mancata assunzione dell'obbligo comporta l'esclusione dalla procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

PENALI

Come previsto dall'art. 47 c. 6 del DL 77/2021, la mancata presentazione entro 6 mesi dalla conclusione del contratto delle relazioni di cui al comma 3 e 3 bis, comporterà l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. In considerazione del valore dell'appalto questa stazione appaltante ritiene che la mancata produzione delle suddette relazioni sia sanzionabile con una penale commisurata al 10% del valore del contratto.

Firma per presa visione

L'Operatore economico

(f.to digitalmente)